

# Programma di conformità antitrust

Milano, 30 giugno 2025

*"Un'associazione ben gestita diffonde tra le sue imprese una cultura di rispetto per le regole antitrust e di professionalità, creando un ambiente di lavoro sano, efficiente e scevro da criticità".*

Francesco del Porto – Presidente GS1 Italy

## **INTRODUZIONE**

GS1 Italy ("GS1") reputa che un mercato realmente concorrenziale costituisca un valore per le imprese associate, chiamate a essere sempre performanti con prodotti di qualità a prezzi competitivi, i loro clienti e, da ultimo ma non certo per importanza, i consumatori finali. Per questo, nell'ormai lontana primavera del 2011, GS1 decise d'implementare un programma di conformità col diritto antitrust che è stato sin qui seguito da ben sette audit delle figure apicali a intervalli regolari (2011, 2013, 2015, 2018, 2020, 2023 e ora 2025) e da seminari annuali di formazione/aggiornamento per tutti i suoi dipendenti e i suoi associati. Ciò dimostra l'importanza straordinaria che GS1 ha riconosciuto alla necessità di sviluppare una cultura di compliance antitrust tra i suoi dipendenti e le imprese coinvolte nelle attività associative.

Il rigoroso rispetto delle norme antitrust permea tutta l'attività di standardizzazione di GS1, così come ogni altra attività svolta per promuovere l'efficienza delle imprese produttrici e di quelle distributrici di beni di consumo, nei loro reciproci rapporti e nelle loro relazioni con gli altri partner nelle filiere di riferimento, ciò anche al fine di soddisfare al meglio le attese del consumatore. Lo stesso vale per tutti i servizi resi da GS1 direttamente o indirettamente attraverso la controllata GS1 Italy Servizi S.r.l. ai suoi associati leader nell'Industria dei beni di largo consumo e nella distribuzione degli stessi al pubblico.

## **LE ASSOCIAZIONI DI IMPRESE NEL DIRITTO ANTITRUST**

Tra i rischi d'impresa, quello antitrust assume sempre più rilevanza nell'odierna gestione non solamente di un'azienda ma anche di un'associazione di imprese. Peraltro, le sanzioni di cui queste ultime sono potenzialmente destinatarie potrà essere ormai calcolato sul fatturato annuo delle imprese associate coinvolte nell'illecito (fino al 10%) e non più e non solo su quello realizzato dall'associazione attraverso la riscossione della quote associative e il fatturato per servizi resi.

Le associazioni sono state spesso intese dalle Autorità antitrust come facilitatrici dell'illecito (circa la metà dei cartelli sanzionati coinvolgono un'associazione), talvolta per avere semplicemente prestato mera assistenza logistica (sale, segretariato, supporto informatico) alle imprese tra loro cartellizzate. In altri casi, è stato rimproverato loro l'attività di raccolta, gestione e scambio di dati sensibili o la mera pubblicazione di indici relativi ai costi di produzione come quelli per l'energia e le materie prime. Da qui discende l'esigenza di massima vigilanza per prevenire non

solo gli illeciti ma anche comportamenti che potrebbero essere fraintesi dalle competenti autorità non sempre familiari con le realtà e le dinamiche imprenditoriali. Per questo motivo, un legale esterno partecipa agli incontri degli organi direttivi di GS1, inclusi gli eventi outdoor più importanti, verificando, altresì, su base semestrale la correttezza di tutti i progetti realizzati in ambito associativo o da GS1 commissionati a consulenti terzi.

Nondimeno, la sana collaborazione tra imprese, soprattutto quando non direttamente concorrenti sebbene appartenenti alla medesima filiera come accade per GS1 (Industria di beni di largo consumo e loro Distribuzione), porta a innegabili vantaggi e significative razionalizzazioni dei processi, altrimenti irrealizzabili, che sono benefici per tutti, inclusi i consumatori finali. Questi risultati non sarebbero raggiungibili se le imprese non comunicassero mai tra di loro, non avessero un luogo deputato e istituzionale per farlo con la necessaria serenità. Da qui l'utilità dell'associazione che può aiutare le imprese a disciplinare le loro discussioni, i loro contatti, nel rispetto del diritto antitrust.

Rischio antitrust e Compliance antitrust sono due concetti tra loro strettamente collegati: la corretta individuazione del primo permette di meglio definire la seconda, alla luce degli specifici bisogni di ogni singola azienda/associazione e del mercato nel quale essa opera. Il Programma di compliance di GS1 è stato calibrato avendo a mente questo presupposto fondamentale.

Un Programma credibile ed effettivo non potrà prescindere dalla definizione di misure disciplinari severe nei confronti di chi lo viola, necessarie per diffondere una cultura d'impresa che faccia della tolleranza zero nei confronti delle violazioni antitrust una priorità. Per ciò, tutti i dipendenti e gli associati quando operanti nelle aree di rischio dell'Associazione sono i destinatari del Programma. Essi devono conformarsi e sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative formative previste dall'Associazione.

Nella negativa, sanzioni saranno previste per i dipendenti, dal richiamo (informale o scritto formale), a una multa, ma anche sanzioni più gravi incidenti sulla carriera del responsabile dell'infrazione, come la sospensione, la mancata promozione fino al licenziamento per giusta causa e l'azione legale per risarcimento. Delle misure saranno, altresì, prese contro gli associati recalcitranti a conformarsi alle deliberate linee guida operative.

#### **FINALITÀ DEL PROGRAMMA DI CONFORMITÀ DI GS1**

Da quanto precede nasce l'esigenza per GS1 di continuare nel rigoroso rispetto e aggiornamento del suo Programma di compliance antitrust la cui finalità consiste nell'inquadrare meglio e disciplinare ancor più rigidamente di quanto già è stato fatto (i) il ruolo dell'Associazione, (ii) i contatti tra gli associati, così come (iii) la natura dell'eventuale scambio di informazioni sensibili tra imprese in ambito associativo e tra queste e l'Associazione. Il Programma è da intendersi come uno strumento indispensabile per:

- Familiarizzare tutti i dipendenti e soci di GS1, nonché i dirigenti e dipendenti apicali dell'aziende associate con i principi base del diritto antitrust;
- Accrescere la consapevolezza di quanto sia importante e utile per tutti i dipendenti e i dirigenti agire in conformità con la normativa antitrust;
- Rendere omogenee le attività di gestione del rischio antitrust in Associazione, con la nomina di un ACO nella persona di un dirigente apicale che ha ricevuto una formazione specifica;

- Rendere obbligatoria l'osservanza della Guida operativa, sotto pena di pesanti sanzioni disciplinari per gli inadempienti, giacché essi mettono a repentaglio l'immagine e le risorse finanziarie di GS1 e delle aziende sue associate.

Costituisce responsabilità individuale di ciascuno in Associazione agire secondo tali principi, non mettendo mai in atto comportamenti che possono avere come oggetto o effetto quello di restringere illecitamente la concorrenza sul mercato tra le imprese associate.

#### **LO SCAMBIO E LA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI TRA IMPRESE ASSOCIATE**

GS1 raramente raccoglie dati sensibili relativi alle imprese associate per le sue attività; tuttavia, dovesse ciò accadere, questi saranno conservati in un *data base* e protetti da una password conosciuta solamente dall'ACO e dalla persona che raccoglie quei dati specifici in GS1.

Ciò doverosamente premesso, GS1 è ben consapevole che, per un'impresa che vuole essere competitiva, disporre di informazioni strategiche sul mercato costituisce un elemento imprescindibile al suo successo.

Generalmente, un genuino scambio d'informazioni sensibili *one to one* tra un'impresa produttrice/fornitrice e un'impresa distributrice con un obbligo di riservatezza (quest'ultima sempre necessaria per evitare l'illecito nella forma del c.d. *hub and spoke*) non costituisce una violazione del diritto della concorrenza, *in primis* perché le due imprese non sono direttamente concorrenti.

Peraltro, anche lo scambio lecito di informazioni tra concorrenti, certo molto più delicato, ha spesso un valore competitivo particolare in quanto consente alle imprese di posizionarsi meglio sul mercato: ciò vale per scambi informativi utili a definire soglie di *benchmarking* che permettono normalmente alle imprese meno efficienti di migliorare le loro performance.

Lo scambio di informazioni tra concorrenti non è, pertanto e sistematicamente, sfavorevole alla concorrenza e non costituisce di per sé automaticamente un illecito. Tuttavia, situazioni di scambio, condivisione, divulgazione o discussione di informazioni tra concorrenti possono, in determinate circostanze, essere in conflitto con il diritto della concorrenza. Fuorché alcuni casi eclatanti (prezzi e quote di mercato recenti), non esiste alcun quadro giuridico esaustivo che possa consentire all'associazione/impresa di stabilire con esattezza se un determinato scambio, divulgazione o discussione di informazioni/dati costituiscono un illecito. Infatti, la compatibilità di un determinato scambio di informazioni con il diritto antitrust non può essere stabilita in astratto ma va valutata prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del caso specifico.

GS1 intraprenderà ogni ragionevole sforzo atto a **(a)** escludere il suo coinvolgimento nello scambio di dati tra concorrenti e **(b)** mitigare il rischio di condivisione, suo tramite, di informazioni anche solo potenzialmente anticoncorrenziali.

Quanto al secondo punto, poiché la liceità della condivisione di informazioni dipende principalmente da tre aspetti fondamentali: (i) l'oggetto, (ii) la tempestività delle informazioni, (iii) il loro livello di aggregazione, i principi guida generali per gli scambi, le divulgazioni o le discussioni di informazioni in GS1 tengono sempre conto di quanto segue:

- E' vietata la divulgazione di o la discussione su prezzi di rivendita raccomandati e/o di sell-in, delle condizioni di pagamento, dei margini o

della quantità prodotta (compresa capacità produttiva, percentuali di utilizzo e scorte di magazzino) a meno che le informazioni siano di natura storica (> 12 mesi) o, se recenti, a elevato grado di aggregazione e quindi presentate sotto forma di trend di mercato. I dati sono considerati aggregati quando relativi a mercati in cui operano più di 5 imprese. Per questo motivo, gli esercizi di benchmarking in associazione si svolgono elaborando dati di imprese non concorrenti o, se concorrenti, quando ve ne siano più di 5 coinvolte.

- Restano sempre consentite la condivisione, la divulgazione o la discussione di informazioni relative ad aspetti normativi o ad altri aspetti non commerciali.

Dipendenti e associati, quando coinvolti nella condivisione di dati potenzialmente sensibili perché non storici, sono esortati a contattare l'Antitrust Compliance Officer (ACO) in caso di dubbi e perplessità.

#### **STRUMENTI E INIZIATIVE REPUTATE NECESSARIE PER IMPLEMENTARE IL PROGRAMMA DI CONFORMITÀ**

Come già per il passato, il Programma si basa sui seguenti elementi:

##### **a) Impegno visibile della Presidenza e della Direzione a implementare in Associazione il Programma.**

Come per il passato, la Presidenza e la Direzione dell'Associazione forniranno sempre un sostegno chiaro, costante e proattivo alla promozione del Programma ed alla sua effettiva attuazione in Associazione.

##### **b) Guida, Vademecum e Procedure antitrust.**

GS1 ha predisposto una Guida antitrust e un Vademecum operativo per i suoi dipendenti e per i rappresentanti degli associati quando operanti in Associazione, inteso come un compendio che raccoglie i principi del diritto antitrust e le linee guida operative, il cui rispetto è obbligatorio. Nessuna deroga sarà permessa. Entrambi descrivono in modo chiaro e conciso i principi del diritto antitrust, descrivendo i comportamenti leciti e quelli illeciti, con esempi concreti, fornendo consigli e indicazioni su come affrontare situazioni potenzialmente a rischio.

##### **c) Audit, Formazione e Sanzioni.**

GS1 organizza con un legale esterno un audit delle attività dei dirigenti apicali.

GS1 organizza corsi di formazione sui principi basilari del diritto antitrust per i suoi dipendenti la cui partecipazione è obbligatoria. Il dipendente così formato assolverà i suoi obblighi verso l'associazione relazionandosi tempestivamente con l'ACO ([aco@gs1it.org](mailto:aco@gs1it.org)) ogni qualvolta nutra un potenziale dubbio. I dipendenti che agiranno in spregio alla Guida antitrust e al suo Vademecum saranno sanzionati, dal demansionamento al licenziamento nei casi più gravi.

Ai rappresentanti delle imprese associate che decidessero, sebbene richiamati, di non conformarsi alle regole interne sarà impedito l'accesso ai locali dell'associazione e la partecipazione ai suoi lavori.

**d) L'Antitrust Compliance Officer (ACO).**

L'ACO è incaricato di:

- (i) assicurare la corretta implementazione del Programma, potendo ricorrere autonomamente e a suo insindacabile giudizio a un legale esterno quando lo reputi opportuno;
- (ii) monitorare d'ufficio il rispetto dei principi antitrust,
- (iii) interloquire con tutti coloro che, dipendenti e imprese nello svolgimento della loro attività in Associazione, abbiano dubbi e perplessità di natura antitrust sul loro operato o su quello di terzi. Questo ruolo di monitoraggio costante è essenziale per assicurare l'efficacia e la tenuta dell'intero programma di prevenzione del rischio antitrust.

Infine, GS1 si avvale di un legale esterno specializzato nella materia e legato all'associazione da un contratto di consulenza annuale; quest'ultimo resta in *stand by* per assistere immediatamente l'ACO nei suoi compiti.

Anche grazie a ciò, l'Associazione intende eliminare in radice il rischio antitrust per sé e per i suoi associati.

Francesco del Porto,  
Presidente GS1 Italy